

P.u. n. 18 /2025



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI

Sezione fallimentare

Il giudice Giovanna Maria Mossa ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Di omologa del piano di ristrutturazione proposto da

FRANCESCO COSSA CSSFNC77A26I452B e DELLI LUISA DILLSU79C54I452H,
con l'avvto Giuliana Fodde

tramite il dott Stefano Sanna OCC

IN FATTO ED IN DIRITTO

Visto il ricorso per la ristrutturazione del debito promosso dai ricorrenti nella loro
qualità di consumatori;

considerato che i predetti non hanno mai svolto attività imprenditoriale, commerciale e/o
artigianale o professionale ed hanno assunto le obbligazioni di cui al piano esclusivamente
per scopi personali;

che non sono assoggettabili alle procedure previste dall'art. 1 R.D. n. 267/1942 e
successive modificazioni;

che non hanno fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alla procedura di composizione
negoziata della crisi;



che non sono stati esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda, e non hanno determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode e, in generale, non si trovano in alcuna delle condizioni soggettive ostative previste dall'art. 69 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza;

che non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo II del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, né hanno fatto ricorso negli ultimi cinque anni ai procedimenti di cui al predetto capo;

che non hanno subito, per cause a loro imputabili, nessuno dei provvedimenti di cui all'art. 72 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza;

osservato che i predetti non sono titolari di azioni o partecipazioni e non godono di proventi economici diversi dal reddito da lavoro e che sono proprietari, in ragione di ½ ciascuno, dell'appartamento sito in Sassari Via Walter Pasella n. 22/A dove la signora Delli vive con i figli e di due autovetture datate;

che non hanno posto in essere atti di disposizione del proprio patrimonio a titolo gratuito e/o oneroso di beni;

che i ricorrenti appartengono alla medesima famiglia e che il sovraindebitamento ha un'origine comune;

che per tali motivi intendono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi;

che il sovraindebitamento non è riconducibile a dolo o colpa grave dei debitori e che per contro è conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro della Delli successivamente alla sottoscrizione del mutuo per l'acquisto della casa coniugale;

che il ricorso all'indebitamento era giustificato dal lungo periodo di disoccupazione della Delli e dalla necessità di accudire i tre figli (due dei quali affetti da disabilità);

che inoltre L'OCC ha verificato che nei contratti di mutuo ipotecario e nei successivi contratti di prestito personale non è stato valutato correttamente il merito creditizio e, in particolare, che B@nca 24-7 S.p.a. (oggi ISEO SPV S.r.l.) ha previsto una rata di euro 803 a fronte di un reddito disponibile di euro 800 mensili;

considerato che l'OCC ha proceduto alla comparazione tra il piano di ristrutturazione e la soluzione liquidatoria per concludere che, a fronte di un realizzo di euro 67.200 derivante dalla ristrutturazione del debito, la liquidazione dei beni potrebbe comportare un attivo di euro 62.642,81 tenuto conto del fatto che il prezzo base degli immobili è pari ad euro



62.642,81 con offerta minima pari ad euro 46.982,11 e che nella procedura esecutiva immobiliare si è giunti al terzo esperimento;

che le autovetture sono sostanzialmente prive di valore sul mercato e che, in ogni caso, sono essenziali per consentire la cura dei figli disabili;

che inoltre i creditori privilegiati e ipotecari, secondo le valutazioni dell'OCC, otterranno un trattamento deteriore in caso di liquidazione;

tutto ciò premesso e rilevato che i creditori non hanno depositato osservazioni;
considerato che la proposta ed il piano sono ammissibili e fattibili

P. Q. M.

IL TRIBUNALE

visti gli artt.66 e 70 CCII

OMOLOGA

Il piano del consumatore proposto da Delli Luisa e Cossa Francesco, dispone la comunicazione ai creditori e la sua pubblicazione entro quarantottore a norma del comma 1 dell'art 70 CCII.

Ordina la trascrizione presso gli uffici competenti ove siano presenti beni immobili.

Sassari, 30/04/2025

Il Giudice

